

TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge per riordinamento del Notariato — Approvazione dell'art. 48 — Variante all'articolo 49 proposta dal Guardasigilli — Schiarimenti del Relatore — Ritiro della variante e approvazione degli articoli 49 e 50 — Dubbio proposto dal Senatore Chiesi sull'art. 51, cui risponde il Relatore — Emendamento del Senatore Miraglia al primo alinea del N.º 5 — Osservazioni del Guardasigilli — Avvertenza del Senatore Miraglia — Dichiarazione del Relatore — Altro emendamento del Senatore Miraglia al 2 alinea accettato dal Ministro e dalla Commissione — Approvazione dell'art. 51 modificato — Proposta di un articolo addizionale del Senatore Miraglia, accettato dalla Commissione e dal Ministro — Approvazione dell'articolo addizionale e dei 52 e 53 — Emendamenti del Guardasigilli e del Senatore Chiesi all'art. 54 — Dichiarazioni del Relatore — Proposta d'emendamento del Senatore Miraglia — Osservazioni dei Senatori Cibrario e Musio a pro delle proposte Chiesi e Miraglia cui risponde il Guardasigilli — Nuove osservazioni del Senatore Musio — Reiezione dell'emendamento Chiesi — Approvazione dell'articolo modificato, e del 55 — Proposta del Senatore Chiesi all'art. 56, sulla quale parlano il Guardasigilli, e i Senatori Leopardi e Miraglia — Modificazione proposta dalla Commissione, accettata dal Ministero — Approvazione dell'articolo modificato e dei seguenti fino al 63 — Aggiunta del Senatore Conforti all'art. 64 — Riserva del Relatore — Approvazione dell'articolo — Obbiezioni all'articolo 65 del Senatore Chiesi, appoggiate dal Senatore Leopardi — Schiarimenti del Relatore — Proposta del Guardasigilli — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Approvazione degli articoli 66, 67, 68, 69 e 70 — Proposta del Guardasigilli all'art. 71 — Osservazioni del Relatore — Schiarimento dei Senatori Musio e Miraglia a favore della proposta del Guardasigilli — Dichiarazioni del Relatore — Approvazione dell'articolo 64 del progetto ministeriale — Proposta Chiesi all'art. 72, non appoggiata — Approvazione dell'articolo.*

La seduta è aperta alle ore 3.
È presente il Ministro Guardasigilli e più tardi interviene il Ministro dell'Interno.
Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.
Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni.
N. 4153. Il Consiglio Comunale di Raffadali (Sicilia) fa istanza perchè dal Senato venga approvato lo schema di legge per la conversione delle decime in quelle Province quale fu adottato dalla Camera elettiva, e segnatamente la disposizione che sospende la commutazione delle prestazioni di cui fosse contestata la legittimità finchè questa non sia giudizialmente dichiarata.
N. 4154. Il Consiglio Comunale di Racalmuto (Sicilia) (Petizione identica alla precedente).
N. 4155. La Deputazione Provinciale di Rovigo fa

istanza perchè dal Senato venga sollecitamente risolta la questione dello svincolo dei feudi nel Veneto.
I Signori Senatori Stara, Pizzardi, Paternò e Canestrì domandano un congedo di un mese, o i Signori Senatori Pernati, Arconati e Varano, di quindici giorni, che viene loro dal Senato accordato.
Fanno omaggio al Senato: il Presidente del Comitato Centrale del Consorzio Nazionale, di 100 esemplari del *Bullettino Ufficiale* di quel Consorzio che reca la sua gestione amministrativa del 1º semestre del corrente anno.
L'Avvocato Domenico Ciuriati, della sua lettera all'Avvocato cavaliere Scotti, sulla *legislazione rigente nel Veneto*.
Il Deputato Avvocato F. Pasqualigo, d'un suo scritto per titolo: *I feudi del Veneto e la legge 17 dicembre 1862*.

Il Rettore dell'Università di Torino, di 20 esemplari dell'*Orazione inaugurale degli studi dell'anno scolastico 1868-1869 del professore cavalier Govi.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PEL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per il riordinamento del notariato.

Siamo rimasti all'articolo 48.

« Art. 48. È vietato al Notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge. »

Chi approva questo articolo, sorge.

(Approvato).

« Art. 49. Le disposizioni di questo capo si applicano anco ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non sia diversamente disposto dal Codice civile, dal Codice di procedura civile e dalle altre leggi del Regno. »

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Io non ho alcuna difficoltà a che l'articolo sia approvato, ma vorrei fare un'osservazione dal lato della forma. Se alla Commissione non dispiacesse, direi piuttosto: « Le disposizioni di questo capo non si applicano ai testamenti ed agli altri atti in quanto sia disposto diversamente dal Codice civile, ecc. » Direi così, perchè è indubitato che le disposizioni precedenti s'intende che debbano applicarsi a tutti gli atti, e quindi anche ai testamenti. Se dunque l'applicabilità è regola generale, naturalmente l'eccezione di questo articolo si riferisce alla non applicazione in certi casi, e propriamente in quelli, nei quali fu diversamente disposto dai Codici.

In conseguenza se noi diciamo:

« Le disposizioni di questo capo si applicano anco ai testamenti; » ma questo è chiaro, ci si può rispondere, si sa che si applicano a tutti gli atti, ed era inutile ripeterlo. Perciò credo sarebbe più esatta e vestirebbe più nettamente senza equivoci la forma di eccezione agli articoli precedenti quella redazione, che ho avuto l'onore di proporre.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La proposta dell'onorevole Ministro, consisterebbe nel ripristinare l'antico articolo del progetto Ministeriale.

La Commissione esaminò a lungo quest'articolo ministeriale che dichiarava non applicabile ai testamenti le disposizioni di questo capo, in quanto fosse diversamente disposto dal Codice Civile. Secondo la forma di quell'articolo esso non si applicava ai testamenti ed agli altri atti, quando vi erano casi nei quali il Codice Civile o di procedura civile, ed altre leggi disponessero diversamente.

Ma quando vi fosse una incompleta disposizione nel Codice Civile, quando sopra certe forme e certi divieti, il Codice tacesse, poteva rimaner dubbio se si dovesse ricorrere alla legge Notarile. Imperocchè le disposizioni intorno alle forme dei testamenti vi sono nel Codice, ma provvedono esse a tutto?

Se il Notaro, per esempio, debba conoscere il testatore non è detto nulla.

Quanto ai testimoni non dice il Codice se i congiunti dell'erede possono figurar nei testamenti, non parla degli inabilitati, non rammenta tra gli esclusi le persone di servizio del Notaro.

Se noi lasciassimo la formula dell'articolo ministeriale, non sapremmo quando applicare la legge Notarile ai testamenti ed agli altri atti, e l'importante è che questa disposizione sia concepita in forma positiva, che si dica cioè che la legge è per regola applicabile meno i casi di diversa disposizione. Così le ambiguità sono tolte.

Io non dico che non si possa con ragionamenti sottili scendere nell'opinione dell'onorevole signor Ministro, che cioè la sostanza della disposizione sia la stessa, ma egli dovrà convenire con me, che quando la disposizione comincia in forma negativa, lascia poi in imbarazzo i Notari per sapere se nel caso in cui il Codice non provveda nulla, si debba, o no osservare la legge Notarile.

Cominciamo a dire in modo positivo; che la legge Notarile si osserva anco per testamento e per gli altri atti; e che essa, l'osservanza, quando nei Codici e leggi speciali è diversamente disposto.

In questo modo abbiamo creduto, dopo lungo esame, che la formula adoperata nell'articolo della Commissione potesse dileguare un grave dubbio, e togliere d'impaccio anche i Notari.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Aveva ragione la Commissione, quando ha creduto di comprendere le disposizioni di quest'articolo, nel modo come lo ha formulato il Relatore della Commissione. Ma in quanto a me, non mi pare che vi sia alcuna ambiguità. Infatti che cosa stiamo ora discutendo? Al certo, una legge sul Notariato. Ciò vuol dire che tutte le disposizioni che si contengono in questa legge (non è necessario il dirlo) debbono essere applicate a tutti gli atti notarili.

Che cosa si dice nel progetto Ministeriale all'art. 43? Si fa un'eccezione alla regola generale relativamente ai testamenti ed agli altri atti in quanto sia disposto diversamente dai Codici. È chiaro dunque che quando non sia diversamente disposto, tutte le votate disposizioni si applicano.

Io credo che non vi sia necessità di dirlo, perchè, ripeto, la regola generale è l'applicabilità.

A me pare che il progetto ministeriale abbia tenuto

un sistema logico, un ordine logico; ma il dire in un articolo di legge del Notariato, che le disposizioni di questa legge si applicano ai testamenti, non sembra ragionevole.

Ho voluto dire queste poche parole, per giustificare la redazione dell'articolo 43 del progetto ministeriale, al concetto del quale l'articolo della Commissione si è informato.

Ad ogni modo certamente io non farò una questione grave di ciò, nè prolungherò questa discussione. Ove il Senato volesse accettare l'articolo come è proposto dalla Commissione, in sostanza e Commissione e Ministero sono precisamente d'accordo.

Presidente. Dunque il signor Ministro intende fare questa modificazione alla dicitura di questo articolo?

Ministro di Grazia e Giustizia. Io me ne rimetto al Senato: se la Commissione crede di accettarla, ne sarò lieto; diversamente, vi rinunzio.

Senatore Poggi. Il concetto sarebbe lo stesso; ma sembra alla Commissione che in questa materia non sia superflua una maggiore chiarezza.

Ministro di Grazia e Giustizia. Allora rinunzio a questa modificazione, dopo di avere inteso che la Commissione vi ha lungamente meditato, e che naturalmente ha dovuto guardar la cosa sotto un aspetto molto più grave di quello che non vi abbia guardato io. Rispetto quindi le lunghe meditazioni della Commissione e non fo alcuna proposta.

Presidente. Dunque rimane l'articolo 49 quale è scritto e quale l'ho letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Si passa al Capo I. *Della custodia degli atti presso il Notaro e dei Repertorii.*

« Art. 50. Il Notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro gli atti da lui rogati o presso di lui depositati coi relativi inserti. »

« A questo effetto li raccoglierà in fascicoli per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. I documenti uniti all'atto avranno il numero progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica progressiva sopra ciascuno di essi.

« I testamenti pubblici, prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il Notaro, prima della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti. »

Chi approva questo articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

« Art. 51. Il Notaro deve tenere due repertorii a colonna, uno per gli atti tra i vivi, l'altro per gli atti d'ultima volontà, ed in essi deve prender nota giornalmente senza spazio in bianco od interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti, compresi quelli rilasciati in originale.

« Il Repertorio degli atti tra i vivi per ciascun articolo, conterrà:

« 1. Il numero progressivo;

« 2. La data dell'atto con l'indicazione del luogo in cui fu ricevuto, e della sua natura; »

« 3. Il nome e cognome, il domicilio o la residenza delle parti; »

« 4. L'indicazione sommaria dei beni e delle cose che formarono oggetto dell'atto e del loro prezzo o valore, e quando si tratti di beni immobili, l'indicazione della loro situazione; »

« 5. La nota della seguita registrazione dell'atto. « Nel repertorio degli atti d'ultima volontà, si noteranno solamente le cose contenute nei primi quattro numeri ».

« Il Notaro deve inoltre corredare i repertorii di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunto dai medesimi ».

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola intorno a questo articolo, non già per fare alcuna proposta di emendamento; ma unicamente per pregare l'onorevole Relatore della Commissione a voler dare qualche spiegazione su ciò che sono per dire.

Questo articolo 51 porta che il Notaro deve tenere due repertorii, uno per gli atti tra i vivi, ed un altro per gli atti di ultima volontà, nei quali repertorii *deve prendere nota giornalmente* (prego il Senato e la Commissione di avvertire queste parole) *deve prendere nota giornalmente, senza spazio in bianco od interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti.*

Ora nella legge del Registro del 14 luglio 1866 all'art. 110 è stabilito, che i Notari debbano avere uno speciale registro, tutto per l'interesse delle finanze. Leggerò il 1° numero di quest'art. 110:

« I Notari, i Cancellieri giudiziari e gli uscieri presso le Corti, i Tribunali e le Preture, terranno uno speciale repertorio a colonne, sul quale inscriveranno giorno per giorno, senza spazio in bianco, senza interlineamenti e per ordine di numero e di data:

« 1° I Notari, tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in originale alle parti, anche se esenti da registrazione, non che le autenticazioni delle firme apposte agli atti in forma privata a norma dell'art. 1323 del Codice civile, ecc. ecc. »

E nell'art. 113 della stessa legge, è stabilito che i Notari, i Cancellieri giudiziari, e gli uscieri presenteranno ogni semestre i loro repertorii al Ricevitore del Registro del rispettivo distretto.

Nel Regolamento poi per l'applicazione di questa legge del 18 agosto 1866 leggo all'art. 40, che i repertorii o squarzi prescritti dalle leggi notarili, tuttora vigenti in alcune provincie per gli atti celebrati o ricevuti dai Notari, potranno tener luogo dei repertorii degli atti stabiliti dall'art. 110 della legge 14 luglio 1866, purchè abbiano le condizioni prescritte nei numeri 1 e 2 dello stesso articolo 40.

Dunque a termini dell'art. 51, proposto dalla Commissione, i Notari devono tenere i due repertorii di

cui parla appunto quest'articolo, e secondo la legge del Registro del 14 luglio 1866, i Notari devono tenere uno speciale repertorio, tutto nell'interesse delle finanze, prescritto coll'art. 110 di detta legge, repertorio che per la disposizione del citato articolo 113 della legge medesima deve essere dai Notari presentato ogni semestre al Ricevitore del Registro; di questo speciale repertorio ordinato col citato art. 110 della legge del Registro, può però tener luogo giusta il Regolamento del 18 agosto 1866 per l'applicazione della legge del Registro il repertorio dirò così generale, che devono avere i Notari, purchè abbia certe determinate condizioni.

Osservo altresì che nell'ultima legge 19 luglio 1869, che modificò la legge sul Registro del 1866, all'articolo 9, e precisamente nell'ultimo capoverso, è detto:

« Il Ricevitore sarà tenuto a rilasciare regolare ricevuta dei repertorii che gli verranno consegnati. »

Dal complesso delle disposizioni ora citate, risulta chiarissimamente che il povero Notaro sarà obbligato a consegnare ogni semestre all'agente finanziario il suo repertorio, del quale l'agente finanziario gli dovrà dare ricevuta, mentre poi il Notaro, giorno per giorno, giusta la disposizione dell'art. 51, che ora è in discussione, è obbligato a notare gli atti che da lui si rogano, di modo che se quell'agente finanziario, che ha rilasciata la ricevuta del repertorio, ne ritarderà di qualche giorno la restituzione, rimarrà paralizzata l'azione del povero Notaro, che si troverà anche, senza sua colpa, nel caso di dover pagare una multa.

Io non faccio alcuna proposta; ma espongo questi dubbi che sorgono dalle citate disposizioni delle leggi sulla tassa di Registro del 66 e 68, e dai Regolamenti relativi, e prego la onorevole Commissione a voler dichiarare, se si è fatta carico di queste disposizioni delle leggi sul registro, e se crede che non abbiano da nascere gli inconvenienti da me temuti per i poveri Notari, che sarebbero nelle angustie da una parte per dovere presentare ogni semestre il repertorio all'agente finanziario che loro ne rilascia ricevuta, e dall'altra rimanendo privi di quel repertorio, non potrebbero poi giornalmente fare quelle annotazioni, di cui la disposizione dell'art. 51 che si sta discutendo, loro impone un obbligo rigoroso ed assoluto.

Io non faccio proposte, ma attendo qualche schiarimento dalla compiacenza della onorevole Commissione.

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Il dubbio sollevato dall'on. Senatore Chiesi è grave; è nato sì può dire dopo che sono state pubblicate le leggi del registro; perchè il Senato ricorderà che questo progetto di legge fu presentato, mi pare, nel mese di marzo 1866, e così antecedentemente alla legge del registro del 14 luglio 1866, ed al regolamento di questa legge del 18 agosto stesso anno, non che alle modificazioni sulla tassa di registro e bollo pubblicate nel 19 luglio di questo anno.

Sta in fatto che la legge del 1866 prescrive che il Notaro abbia a tenere un repertorio nel quale deve pigliar nota, secondo certe determinate forme, di tutti gli atti che sono stipulati da lui e anche dell'autenticazione delle firme; e la legge ultima del 1868, ha aggiunto anche l'obbligo di pigliar nota in detto repertorio dei certificati rilasciati e delle dichiarazioni d'autenticità per poter far fede, che veramente tutti gli atti ai quali ha avuto parte sono stati denunziati al registro; ed appunto per essere sicuri che non si contravvenne alla legge del registro, la legge 1866 prescriveva che detto repertorio doveva essere ogni 6 mesi presentato ai ricevitori del registro per l'esame opportuno.

La legge poi del 1868 agli articoli 7, 8, 9 aggiunge che i ricevitori del registro a cui si presentano questi repertorii rilasceranno ricevuta ai Notari di tutti questi repertorii che sono loro consegnati per ritenersi quanto occorre a fare la verifica opportuna; e se riscontreranno che vi siano contravvenzioni alla legge, allora ne renderanno avvisato il Procuratore Regio, che procederà come di ragione, e farà punire il Notaro.

Quindi si viene a capire che questo repertorio deve per qualche tempo rimanere nelle mani del ricevitore del registro e passare anche nelle mani del Procuratore Regio e del Tribunale.

Si aggiunga a tutto questo che il Regolamento dell'agosto 1866 all'articolo 40 dispone, come diceva l'onorevole Senatore Chiesi, che i Notari potranno valersi dello stesso repertorio notarile per gli usi voluti dalla legge sul registro, purchè intendo una colonna destinata a parte per le indicazioni volute dalla legge del registro.

Quest'articolo si trova nelle disposizioni transitorie; ma siccome le leggi notarili ancora vigenti obbligavano il Notaro a tenere i repertorii nell'interesse delle parti e per garanzia delle pubbliche autenticazioni, così potrebbe dubitarsi, che codesto articolo del Regolamento continuasse ad avere il suo impero, anco dopo la pubblicazione di questa legge unificatrice del sistema notarile, e che così fosse permesso ai Notari di valersi per gli usi del registro, del repertorio degli atti tra i vivi prescritto nel presente articolo.

Ora, la Commissione che ha preso in esame questo dubbio, dietro le osservazioni opportunamente fatte dall'onorevole Senatore Chiesi, crede che dopo che sarà votata questa legge e che diverrà legge unica per tutto il Regno, non potrà più avere alcun vigore, la disposizione contenuta nel Regolamento del 18 agosto 1866, perchè d'allora in poi i Notari non potranno valersi del repertorio notarile per gli usi del registro, ma dovranno procurarsene uno a parte e distinto.

Il repertorio notarile deve rimanere presso il Notaro e non può esser portato via dal suo ufficio, perchè sarebbe pericoloso che passasse nelle mani del ricevitore del registro per un tempo più o meno lungo, all'effetto di fare le verificazioni imposte dalle leggi di finanza,

giacchè il Notaro non potrebbe allora più annotare nel repertorio giorno per giorno tanto gli atti in forma pubblica, quanto le autenticazioni prescritte dal presente articolo. Se il Notaro se ne privasse, mancherebbe la guarentigia voluta dalla legge Notarile, la quale con obbligare i Notari ad annotare nel repertorio giornalmente gli atti del loro ministero, senza intervalli, cancellature e lacune, mira soprattutto ad impedire che o non si sopprimano, e non si modifichino gli atti originali che rimangono presso i medesimi.

La legge vuole che gli atti ricevuti dal Notaro in forma pubblica, o autenticati da lui siano atti intangibili, e perciò il repertorio ne dà riscontro immediato giorno per giorno; quindi non può ammettersi che il Notaro possa rimaner privo dei medesimi per qualche tempo, e che debbano passare nelle mani del ricevitore del registro. Sarà dunque necessario che in obbedienza a questa legge, tenga un diverso repertorio, del quale la presente legge Notarile non deve occuparsi. Ma la Commissione crede che non vi sia bisogno di fare una dichiarazione esplicita a questo articolo 51, dovendosi dal momento della pubblicazione della presente legge ritenere che in questi repertorii Notarili non potranno più i Notari prender nota di tutte quelle notizie richieste dalla legge sul registro, perchè questi repertorii non devono uscire dalle mani dei Notari.

Senatore Chiesi. Mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni emesse dall'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Intendo proporre un emendamento al secondo comma dell'art 51 nel quale si dice che: *nel repertorio degli atti di ultima volontà si noteranno solamente le cose contenute nei primi quattro numeri.*

Parmi si dovrebbe dire *nei primi tre numeri*, perchè l'oggetto di cui parla l'articolo 4 non può formare materia di repertorio peggli atti di ultima volontà, quando le leggi dispongono che è vietato fino alla morte del testatore di far conoscere il contenuto delle sue disposizioni. Ora, il numero 4 parla espressamente di tali disposizioni.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Forse la Commissione non si trovava al caso di ascoltare le parole dell'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore Poggi, Relatore. Sì, sì.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io le ripeto, perchè era nell'animo mio il fare la medesima proposta.

Bisognerebbe dire per gli atti di ultima volontà. « Sarà omessa l'indicazione richiesta dai numeri 4 e 5. » Ovvero invece di dire *si noteranno solamente le cose contenute nei primi quattro numeri*, si dovrebbe dire *nei primi tre numeri, e nel quinto.*

Senatore Poggi, Relatore. Quinto numero. **Ministro di Grazia e Giustizia.** Credo allora si potrebbe dire che nel repertorio degli atti di ultima volontà sarà omessa l'indicazione richiesta dal numero 4.

Senatore Poggi, Relatore. Siamo d'accordo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Poichè ho la parola, vorrei pregare la Commissione di dirmi se crede siano assolutamente necessari due repertorii. Se lo crede, io non intendo insistere, ma mi permetta osservare che un solo repertorio sarebbe sufficiente.

Ora in quasi tutte le regioni per gli atti notarili vi ha un solo repertorio. In Toscana se ne prescrivono due, perchè vi è il sistema che gli originali si rinviano all'Archivio e sul repertorio si trascrive la copia di essi, la quale è la sola che rimanga al Notaio. Ma secondo le nuove disposizioni non mi pare che veramente vi sia una necessità di adottare due repertorii, e crederei che uno solo potesse bastare.

Nè vale il dire il repertorio degli atti tra vivi non è bene usarlo per gli atti di ultima volontà, perchè questi vanno tenuti segreti.

Quando per gli atti di ultima volontà si sono tolte le indicazioni volute dal n. 4, sicchè le disposizioni non si esprimono, non saprei veramente quanto sia necessario un altro repertorio per conservare il segreto.

Un secondo repertorio non servirebbe che a gravare di un'altra spesa il Notaio, il quale a dippiù, giusta le osservazioni del Senatore Chiesi, dovrebbe avere un terzo repertorio speciale per le Finanze.

Faccio queste semplici osservazioni, ma contemporaneamente dichiaro, che se mai la Commissione, la quale avrà anche fatto le sue meditazioni sopra quest'articolo, persistesse nel ritenere che un repertorio solo fosse insufficiente, io non avrei difficoltà di accettare la sua proposta.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Io sarei a pregare il signor Ministro di voler badare che anche per le leggi Napoletane, noi avevamo due repertorii, uno per gli atti tra vivi, e l'altro per gli atti d'ultima volontà, e la ragione era semplicissima. Non bisogna far venire la tentazione agli uomini di andar frugando i repertorii dei Notari per conoscere se un facoltoso abbia o no fatto una disposizione testamentaria.

Ora, essendo i repertorii atti pubblici, i Notari non possono ricusare di mostrarli ai terzi, ma potrebbero benissimo ricusare di far vedere il repertorio degli atti di ultima volontà, perchè rispetto a questi, la legge comanda che il segreto sia osservato. Se queste ragioni sembrano sufficienti al Senato, io pregerei il signor Ministro di adattarsi in questa parte alla legislazione napoletana, mantenendo i due repertorii.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io mi permetto di fare una sola osservazione in risposta all'onorevole Senatore Miraglia. Se per gli atti di ultima volontà vi fosse bisogno di dichiararne in riassunto il contenuto, io sarei perfettamente del suo avviso. Ma che si sappia solo se un tale ha fatto o no testamento, non mi pare che veramente possa interessare, tanto più che dopo il primo testamento ne può aver fatto un'altro in forma olografa che può tenere presso di sé. Ripeto, se le disposizioni contenute nell'atto, potessero per avventura rimanere svelate, sarei d'accordo col Senatore Miraglia, ma ciò non essendo, io mi preoccupo un poco della condizione dei Notari, i quali debbono aver l'obbligo di due repertorii, che costano assai perchè sono in carta da bollo, quando poi probabilmente possono restare inutili, perchè questi atti di ultima volontà che vanno registrati nei repertorii dei Notari, sono ben pochi. Dunque il solo dubbio che qualcuno possa conoscere che un tale abbia fatto testamento, non credo per verità che sia una ragione sufficiente per obbligare il Notaro a tenere doppio repertorio. Pure ripeto quello che ho detto prima, se la Commissione, se il Senato crede che questa sia sufficiente ragione per gravare i Notari di due repertorii, io non insisterò di più.

Presidente. La parola è al Signor Senatore Poggi.
Senatore Poggi, Relatore. Se il Signor Ministro non crede d'insistere, la Commissione ne è ben contenta, tanto più che anche la legge abbastanza rigorosa sul registro, ha detto: che nel repertorio non si annoteranno gli atti di ultima volontà! Dunque su questo, siamo intesi. Io però crederei di dover fare un'aggiunta alla prima parte dell'art. 51, dove è detto: *compresi quelli rilasciati in originale* « che sarebbe del seguente tenore; *non che delle autenticazioni da esso apposte agli atti privati* »; perchè d'or in avanti, in ordine alla legge del registro del 1868, gli atti privati devono rimanere in originale presso il Notaro; ed è perciò necessario che dal repertorio notarile risulti, che ha autenticato il tale o il tale altro atto privato, e che questo atto autenticato ha il tale, o il tale altro numero progressivo.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Poichè siamo per completare il lavoro intorno a questo articolo 51, desidererei che all'ultimo comma, là dove dice: « Il Notaro deve inoltre corredare i repertorii dei nomi e cognomi delle parti desunte dai medesimi, » dopo le parole *il Notaro deve ecc.*, si aggiungessero queste altre: *firmare in ogni foglio del repertorio.*

Qual è la ragione per cui mi sembra indispensabile la firma del Notaro in ciascun foglio del repertorio? La ragione è semplicissima. È vero che l'articolo seguente parla della firma del Pretore, ma il Pretore firma quando il repertorio è in bianco; la legge vuole la firma del Pretore per impedire che il Notaro possa sostituire un foglio del repertorio ad un altro; il reper-

torio non può acquistare la forma autentica che colla firma del Notaro, per la ragione che alla morte del Notaro o anche vivente il Notaro, si possono in caso di perdita degli originali, richiedere certificati del repertorio, e pel Codice civile, questi certificati che rilasciano i Notari, se non altro possono valere come un principio di prova.

Ora, senza la firma del Notaro in ciascun foglio del repertorio, mancherebbe l'elemento dell'autenticità del repertorio medesimo. Ecco perchè, io ripeto, pregherei di aggiungere queste parole: *il Notaro deve firmare in ogni foglio*: il rimanente come è scritto nel testo.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione non ha difficoltà di accettare questa proposta.

Presidente. Il signor Ministro accetta?

Ministro Guardasigilli. Accetto.

Presidente. Dunque questo articolo...

Senatore Poggi, Relatore. Seusi, signor Presidente, forse converrà formulare l'aggiunta un po' più chiaramente.

Presidente. In questo articolo adunque al primo comma vi è da aggiungere: « Non che l'autenticazione da esso apposta agli atti privati. » Questa è la prima proposta: poi mi pare che si sia convenuto di cambiare il 4° in 3°, di sostituire all'ultimo comma del progetto il seguente:

« Il Notaro deve firmare ogni foglio dei repertorii, e corredarli di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunte dai medesimi. »

Il signor Ministro accetta questa aggiunta: metto quindi ai voti l'articolo 51 con le varianti che ho letto. Chi approva questo articolo così modificato, si alzi.

(Approvato).

Senatore Miraglia. Domando la parola per proporre un articolo aggiuntivo.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Non si è preveduto il caso della conservazione del testamento per atto pubblico, quando sia ricevuto da due Notari: nel primitivo lavoro della Commissione si era anche obblata questa parte della incompatibilità di due notari, che poscia il Senato a mia proposta ha sanzionata. Oggi, per una necessaria conseguenza si deve stabilire in quale dei due repertorii dei notari si deve fare l'annotazione del testamento. In secondo luogo: chi dei due notari deve conservare il testamento.

La legge napoletana informandosi alla legge francese, aveva provveduto a questo caso, cioè si era detto; quando sieno due i notari, e nel testamento per atto pubblico intervengano ambedue nella qualità di pubblici ufficiali, non si può dire che uno dei notari funzioni da testimone: no; tutti e due funzionano come pubblici ufficiali. Se dunque sono due i funzionari pubblici che ricevono il testamento, nei repertorii dell'uno e dell'altro si deve fare l'annotazione del ricevuto testamento. Inoltre la legge deve anche risolvere-

re il dubbio, qualora il testamento è ricevuto da due notai, chi dei due lo conserverà. Il testamento potrebbe essere consegnato a quello che ha scritto, ma ordinariamente scrive chi ha miglior carattere, e questi non sempre è il più capace, o meritevole della fiducia del testatore.

Ecco perchè la legge preesistente diceva. « Quando il testatore ha dichiarato chi dei due Notari deve conservare il testamento, bisogna stare alla volontà del testatore; se poi il testatore ha taciuto, sarà il conservatore del testamento il Notaro più anziano. Trovando questo principio uniforme alle ragioni legali, io proporrei quindi quest'articolo aggiuntivo:

« Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due Notari, sono tenuti ambedue e prenderne nota nel rispettivo repertorio, ma si conserverà da quel notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano. »

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi *Relatore*. La Commissione accetta quest' emendamento salvo che vi aggiungerebbe: *del più anziano nell' ufficio*; per altro invece di metterlo come articolo aggiuntivo crederrebbe che avesse la sua sede migliore dopo il comma dell' articolo 51 in cui si dice « *Nel repertorio degli atti di ultima volontà ecc.* » e prima dell' ultimo capoverso.

Presidente. Leggo ora l' articolo aggiuntivo che propone il signor Senatore Miraglia.

(Vedi sopra.)

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Io direi, ripeto, *nell' ufficio*.

Senatore Miraglia. Acconsento.

Presidente. Ora si tratta di sapere se si deve farne un articolo, oppure intercalarlo tra i due ultimi comma dell' articolo 51.

Senatore Miraglia. Io me ne rimetto alla saviezza della Commissione.

Presidente. Domando al Senato, se intende di rimettere questa decisione al giudizio della Commissione. Chi vuol rimetterla alla Commissione abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato)

La Commissione dovrà dunque intercalare tra i due ultimi comma dell' art. 51, l' articolo aggiuntivo testè letto del Senatore Miraglia.

Ora leggo l' Art. 52.

« Ogni repertorio, prima d'esser posto in uso è numerato e firmato in ciascun foglio dal pretore del Mandamento in cui il Notaro ha la residenza. Nella prima pagina, il Pretore indica di quanti fogli è composto il repertorio. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 53. Il Notaro non può rilasciare ad alcuno

gli originali degli atti fuori dei casi espressi nell' articolo 63 e non può essere obbligato a presentarli o depositarli se non nei casi e nei modi determinati dalla legge. »

« Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il Notaro prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal Pretore del Mandamento; di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito.

« Il Notaro, ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinchè vi resti sino alla restituzione di quello ed occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 54. Il Consiglio notarile può stabilire che vi siano in ciascun anno ispezioni periodiche, ed anche straordinarie se concorrono giusti motivi, per mezzo di alcuno dei suoi membri, all' oggetto di verificare, se gli atti siano stati ricevuti, e i repertorii tenuti e conservati con regolarità e precisione, e generalmente se siano state osservate le norme stabilite dalla legge.

« Il Ministero della giustizia e quello delle Finanze possono far procedere alle suddette ispezioni, periodicamente o straordinariamente, per mezzo di persone dipendenti o delegate dai medesimi.

« Qualora venga verificata alcuna irregolarità o mancanza, che importi la sospensione od una multa non minore di lire cento, le spese dell'ispezione saranno a carico del Notaro, oltre l'applicazione delle pene a cui la contravvenzione incorsa possa dar luogo, nel caso contrario le spese saranno a carico del Consiglio notarile o del Ministero che ha ordinato l'ispezione. »

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Questa volta mi permetta il Senato che faccia una formale proposta, che in fondo è quasi una questione personale, perchè si tratta di far pagare al Ministro di Grazia e Giustizia quello che veramente non credo che debba pagare!

La Commissione dice:

« Qualora venga verificata alcuna irregolarità o mancanza, che importi la sospensione od una multa non minore di lire cento, le spese dell'ispezione saranno a carico del Notaro, ma ove la multa cui sia condannato il Notaro sia inferiore alla somma di lire cento, saranno le spese a carico di chi ha ordinato la ispezione, sia il Consiglio notarile, sia il Ministro di Grazia e Giustizia. »

Ora, io fo notare al Senato, che gravissime irregolarità sono punite con multe inferiori a lire cento. Mi basterà citare per tutti l' articolo 102. Non so dunque quanto sarebbe giusto che, se il Ministro mandi per fondati sospetti una sua persona a fare una ispezione, e col fatto risultino esistenti importanti contravvenzioni,

come quelle ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 41, nonostante il Notaro fosse solo condannato a 50 o 60 lire di multa, e il Ministro che ha fatto un atto molto regolare, anzi doveroso, fosse obbligato a pagarne 300.

Domando al Senato se è possibile che il Ministro di Grazia e Giustizia accetti questa proposta della Commissione. Quando il Consiglio notarile sarà quello che avrà ordinato quell'ispezione anche il Consiglio notarile avrà la stessa sventura.

Io crederei regolarissimo che, quando il Ministro od il Consiglio notarile avesse ordinata l'ispezione e si trovasse tutto in regola, allora o l'uno o l'altro pagasse le spese. Ma quando l'irregolarità esiste, comunque questa contravvenzione sia punita dalla legge, non bisogna obbligare il Ministero od il Consiglio notarile a pagare le spese.

Quale conseguenza deriverebbe da questa disposizione dell'articolo di legge? che molto difficilmente i Consigli notarili si avventureranno, e tanto meno il Ministero, ad ordinare di queste ispezioni, che pur sono necessarie e che sono molto utilmente determinate in questa legge stessa. Purchè precisamente queste ispezioni si facciano, e possano raggiungere l'intento, io pregherei la Commissione di contentarsi di sostituire alle parole « una multa non minore di lire 100 » le parole « una multa qualunque. »

Il diritto comune stabilisce che il condannato, comunque sia condannato, paghi le spese; ed in questa circostanza è condannato il Notaro sia che debba pagare una multa di lire 5, sia di lire 200.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola per fare una mozione d'ordine.

Senatore Chiesi. Siccome l'osservazione fatta dallo onorevole Ministro di Grazia e Giustizia riguarda la disposizione contenuta nell'ultima parte dell'articolo 54, ed io aveva chiesta la parola per fare una proposta sul 2° capoverso del medesimo articolo, così vorrei pregare l'onorevole signor Ministro a consentire che prima della discussione e votazione della sua proposta, venisse discussa quella che intendo di fare sul 2° capoverso.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non solo acconsento, ma se avessi potuto immaginare che l'onorevole Senatore Chiesi volesse parlare sul primo comma dell'articolo, gli avrei ceduto la parola. Io credevo che egli avesse in animo di parlare al pari di me sullo articolo in generale, e mi duole di non aver saputo prima quale fosse la sua intenzione.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. L'onorevole signor Ministro or ora ha detto che egli crede necessaria l'ispezione di cui parla l'art. 54, nè io ho chiesta la parola, o Signori, per oppormi a queste ispezioni; anch'io le credo se non necessarie, almeno utili; ma io osservo nel 2° capoverso dell'art. 54, che il diritto di fare queste ispezioni, le quali certamente sono ispirate da sospetti

e diffidenze, che il diritto, dico, di fare queste ispezioni è accordato al Ministro della Giustizia, ed anche a quello delle Finanze. Io non potrei ammettere che il Ministro delle Finanze abbia la facoltà di fare queste ispezioni. Accordo di buon grado il potere di farle al Ministro di Grazia e Giustizia; ma ripeto, non potrei acconsentire a che questa facoltà sia pur anche accordata al Ministro delle Finanze.

Signori, la Relazione ministeriale ha più volte dichiarato che il Notariato è una specie di magistratura popolare. Questa medesima verità è stata proclamata dalla onorevole Commissione nella sua dotta Relazione ed è stata ripetuta assai volte dai diversi oratori, che hanno presa la parola in questa discussione.

E difatti, da tutto il contesto della legge che si sta discutendo, voi vedete, o Signori, che il Notaro non dipende mai da altri, che dal Ministro di Grazia e Giustizia, dalla Corte d'Appello o dal Tribunale. La Corte d'Appello deve decidere del suo esame; davanti al Tribunale civile e correzionale deve il Notaro prestare il giuramento; il Tribunale deve giudicare della validità della sua cauzione; il Tribunale deve dichiarare lo scioglimento della stessa cauzione; quando muore il Notaro, od è dispensato o rimosso, il Pretore deve procedere al sigillamento degli atti.

Ora io domando: perchè affidare ad un agente finanziario, non dipendente dal Ministro di Grazia e Giustizia, l'incarico di fare una ispezione che, come poco innanzi diceva, è ispirata da diffidenza e da sospetto verso il Notaro?

Faccia questa ispezione il Ministero di Grazia e Giustizia al quale naturalmente e legittimamente è soggetto il Notaro; ma io credo non sia da accettarsi la proposta, che questa ispezione sia fatta dal Ministero delle Finanze. Sia pure che il Ministero delle Finanze in forza delle leggi del Registro, che poco fa io citava, abbia pur esso interesse di conoscere e accertarsi se il repertorio tenuto dal Notaio, nell'interesse appunto delle Finanze, sia in piena regola: ebbene! s'egli ha dei sospetti, si rivolga al Ministero di Grazia e Giustizia, il quale certamente seconderà la giusta sua domanda, e ordinerà d'ufficio che sia fatta l'ispezione.

Per queste ragioni io propongo, che nel 2° capoverso siano soppresse le parole: *e quello delle Finanze*; e quindi direi: *Il Ministro della Giustizia può far procedere alle suddette ispezioni periodicamente o straordinariamente per mezzo di persone dipendenti o delegate dal medesimo.*

Io son d'avviso, che in caso diverso sarebbe abbassata la dignità del Notaro, che venne dichiarato un vero Magistrato.

Presidente. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore Miraglia. Aveva domandato la parola, ma la cedo....

Senatore Poggi Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore Miraglia. L'avevo domandata io prima, ma la cedo.

Senatore Poggi, *Relatore*. La Commissione farebbe sulla proposta Chiesi una semplice osservazione che tenderebbe ad accettarla, non nei termini in cui egli l'ha fatta, ma in termini diversi. La Commissione crederebbe che si potesse dire: « Il ministero della giustizia, e quello delle finanze di concerto col Ministero della giustizia, possono far procedere, ecc. » In questo senso l'aggiunta si accetterebbe, più in là no: perchè escludere il Ministero delle Finanze dal diritto di fare queste ispezioni, dopo che le leggi finanziarie, e specialmente quella del Registro, hanno fatto del Notaro un agente responsabile, quasi direi un agente finanziario, un esattore di certe tasse, non pare che ciò si possa più ammettere. La finanza ha interesse di vigilare i Notari, e di sapere se per parte loro si frodano le leggi sul Registro, perciò vuole un repertorio finanziario. Così ancora la legge rende il Notaro responsabile colle parti solidariamente del pagamento, di alcune tasse, non solo per gli atti pubblici, ma anche per gli atti privati. Quindi è fuor di dubbio, che la finanza ha interesse di fare delle ispezioni sui repertorii dei Notari; e siccome i Notari dipendono dal Ministero di grazia e giustizia, si può ovviare all'inconveniente accennato, facendo l'aggiunta di cui ho testè parlato.

Quanto alle osservazioni fatte dal signor Ministro, per la soppressione di alcune parole dell'ultimo comma di quest'articolo, la Commissione non ha difficoltà di accettarle, solamente si crede in dovere di far conoscere al Senato le ragioni che la mossero a proporre quell'aggiunta, che ha fatto qualche senso sull'animo del signor Ministro. Essa temeva appunto, che dipendendo le ispezioni da due autorità, esse potessero talvolta essere minute e dispendiose, e non produrre che un meschino risultato, vale a dire la scoperta di contravvenzioni di due, tre o quattro lire. Allora, alcuni della Commissione fecero presente, che essendo abbastanza aggravata la condizione del Notaro condannato a pagare le spese di queste ispezioni, quando anche il risultato potesse essere poco importante, mossa da un sentimento di equità propose di mettere un limite, dicendo che le spese si pagherebbero dal contravventore quando le multe superassero le cento lire. Peraltro essa è disposta ad accettare la correzione che proporrebbe l'on. signor Ministro, perchè giustizia esige, che, quando uno è contravventore paghi le spese che furono necessarie per verificare la sua contravvenzione. Se non che è da sperare, che il Ministero farà le ispezioni con le debite cautele, cioè appunto quando sospetterà che vi sia materia o ragione di farle, e non per ogni minima irregolarità.

Presidente. La parola spatta al signor Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. L'onorevole Guardasigilli ha parlato come *Cicero pro domo sua*, ed a ragione, per-

chè nessuno vuol essere condannato a pagare le spese, ma nel modo con cui è redatto l'articolo, io non avrei difficoltà a condannarlo, ma per liberare il Ministro da una condanna, io credo che bisogna modificare il principio, e ritornare al sistema delle provincie Meridionali e Siciliane, che ha fatto buona prova per cinquant'anni.

L'onorevole Signor Ministro, con molto acume, notava che queste verifiche ordinarie e straordinarie rimesse all'arbitrio del Ministro, o del Consiglio notarile, nella pratica possono produrre molti inconvenienti. Talvolta per uno zelo indiscreto, per una misura inconsiderata, si dà ordine che si proceda ad una verifica, e si trova che il Notaro è in regola, e che per conseguenza non potrà esser condannato: e chi dovrà pagare queste spese?

Ad ovviare questi inconvenienti, le leggi delle provincie meridionali rendevano obbligatoria in ogni anno la visita dei protocolli dei Notari; ogni Notaro presentava alla Camera notarile, oggi si direbbe al Consiglio notarile, il suo protocollo; si faceva la visita, dalla quale risultava o la contravvenzione, o la regolarità. Nel primo caso, si spedivano al Ministero Pubblico le carte per il processo relativo; nel secondo, il Notaro non aveva di che dolersi di una tenue spesa di viaggio, perchè queste spese erano inerenti alla qualità del suo ufficio: così si evitava l'inconveniente della visita straordinaria, meno in casi rarissimi.

Nelle Puglie non se n'è fatta una sola in sette anni.

Dunque, invece di lasciare all'arbitrio, come vuole l'articolo, del Consiglio notarile o del Ministro, la visita dei protocolli, si stabilirebbe in massima generale che la visita è obbligatoria in ogni anno per esaminare la regolarità dei protocolli. Nelle provincie Napolitane, assai vaste, ove la giurisdizione era provinciale e non circondariale, i Notari non si dovevano di queste visite annuali, e se allora questi disagi erano sopportabili, tanto più lo saranno ora che abbiamo più facili i mezzi di comunicazione.

Rispondo poi all'onorevole Relatore, il quale non vorrebbe che il Ministro delle Finanze s'ingerisse nelle visite dei Notari. Egli non sa che il Ministro di Finanze è più potente del Ministro della Giustizia: in forza della legge sul registro e bollo, gli agenti della finanza vengono a fare nelle cancellerie giudiziarie la visita degli originali, e io avevo cercato di salvare il foglio di udienza, che è uno degli atti più importanti, e pregavo caldamente il Signor Ministro, parlo del suo predecessore, che avrei sempre resistito a mandare questo prezioso libro all'ufficio di registro, e il Ministro di Giustizia, che forse conosceva di non poter resistere al Ministro delle Finanze, mi ha dato torto, ed io ho ubbidito. Perchè tanta docilità? Io distinguo la materia giurisdizionale dalla materia regolamentare; quanto alla materia giurisdizionale, non mi comanda che la legge; ma nelle leggi regolamen-

tarie non si può, senza produrre disordine nell'amministrazione, persistere nel proprio divisamento.

Qual meraviglia dunque che il Ministro delle Finanze nell'attuale sistema legislativo possa ordinare la verifica dei protocolli dei Notari, se ogni giorno siamo verificati dagli agenti delle finanze, e nelle cancellerie e nei fogli d'udienza? Se dobbiamo paventare più d'incorrere nella censura di un agente demaniale per non dover pagare nel solido col Relatore e Magistrato Poggi a causa di contravvenzione alle leggi di registro, che nella censura di Ulpiano?

Dunque io ritengo che l'accennato sistema della legge napoletana può conciliare tutti gli interessi.

Se il Relatore della Commissione volesse accettare questo mio concetto, io mi riserverei di formulare un articolo, che rassegnerei al Senato nella tornata di domani. Se no, non intendo far proposta.

Presidente. È stato presentato un emendamento; ma siccome n'è avviata la discussione, così si potrà continuare salvo a domandare poi se è appoggiato.

La parola è al Senatore Cibrario.

Senatore Cibrario. Sorgo ad appoggiare l'emendamento del Senatore Chiesi.

Io non credo che basti che il Ministro delle finanze abbia interesse in questa cosa, perchè bene spesso i privati hanno interessi maggiori di quelli del Ministro delle finanze.

Ora, chi dirà da chi si debbano fare visite ai protocolli dei Notari? Per le verifiche dei protocolli dei Notari si richiedono regole certe ed uniformi.

Nel Regno Subalpino, questa verifica era demandata al Magistrato della Camera dei Conti, il quale ogni anno inviava i suoi delegati, e questi procedevano in modo che, salvando gli interessi dei terzi e delle finanze, non davano occasione di soverchio aggravio ai Notari.

In conseguenza, io credo che la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi meriti la più seria considerazione del Senato.

Senatore Musto. Dirò poche parole, aderendo all'idea manifestata dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, a quella manifestata dall'onorevole Senatore Chiesi, ed a quella manifestata dall'onorevole Senatore Miraglia.

Il Senatore Chiesi nega che ai termini delle regole consuete, delle regole giuridiche, delle regole giurisdizionali si possa concedere al Ministro delle Finanze, la facoltà di procedere alle ispezioni, ogniqualvolta lo creda opportuno.

La giurisdizione, per regola, non nasce mai dagli interessi, ma essa nasce e deve nascere solamente o sulle cose o sulle persone, dall'attinenza che ha l'autorità o colla materia, o coll'ufficiale di cui si tratta; ora il Ministro delle finanze, non ha verun genere di attinenza giurisdizionale, nè col Notaro, nè col nota-riato.

Dunque mal si concederebbe questa giurisdizione,

massimamente dopo le osservazioni colle quali mi ha prevenuto l'onorevole Senatore Cibrario. Gli agenti che promuovono gli interessi del fisco misurano il loro zelo dal loro eccesso.

Ho detto anche di aderire alla idea manifestata dall'onorevole Guardasigilli. Cercheremo noi nuove regole quando abbiamo le regole antiche, le consuete regole della ragione, della giustizia? Io credo di no? Ora in fatto di spese, chi deve pagare le spese? Chi vi dà causa; è egli che è obbligato a fare le spese. Dunque, avrò io riguardo che uno, il quale ha dato motivo ad una ispezione straordinaria per delle irregolarità, che non sono multate con somma minore di lire cento, sia esente dalla spesa cui egli stesso ha obbligato? A me non pare.

Del resto nel caso in cui si facessero delle ispezioni, o che portano, o che non portano a scuoprimento d'irregolarità: nel primo caso credo conforme alle più ovvie regole di dritto e di ragione che le debba pagare il Notaro, perchè vi ha dato causa, e nel secondo caso credo indubitato che debba pagare lo Stato, perchè sono state ordinate nell'interesse del pubblico servizio.

In questo caso le spese sono state ordinate e fatte nell'interesse del servizio pubblico; lo scopo è questo; si ha la soddisfazione di trovare il Notaro in regola: ebbene tanto meglio; ma siccome lo scopo di tale spesa fu il pubblico servizio ragion vuole che paghi lo Stato. Aderisco anche all'idea esposta dall'onorevole Senatore Miraglia. Egli vi ha dette molte ragioni alle quali io sottoscrivo, e ne aggiungo qualche altra.

Non so se in qualche parte della legge si prescrivano periodiche, sistematiche ispezioni alle quali siano soggetti i Notari; ma se non sono prescritte, e se consideriamo le difficoltà che si possono trovare ad eseguire le visite straordinarie, allora queste visite possono essere rare, allora la soggezione che il Notaro troverebbe nel pensiero che fra breve tempo dovrebbe subire un'ispezione non esisterebbe che come un'eventualità; potrebbero anche passare molti anni prima che esso andasse soggetto ad una visita.

Ricordiamo cosa è l'uomo: alle volte si abbandona, alle volte fa troppo a fidanza, comincia a scivolare, e siccome non teme che il tal giorno determinato sia chiamato a dar conto del proprio operato, non si rista dal periglioso sentiero. Si comincia dalle piccole e si va alle grandi mancanze. Quindi parmi che imprudenza somma sarebbe esporre il servizio pubblico e molto delicato, se un termine più o meno discreto, ma determinato dalla legge, non si stabilisse, perchè ciascun Notaro debba rendere conto del proprio operato.

Quindi io appoggio le idee manifestate dal signor Senatore Miraglia, affinchè una determinata fissa ispezione sia ordinata per tutti i Notari, ed affinchè essi, in aspettazione di questo giudizio, siano cauti, circospetti, scrupolosi nell'adempiere il loro dovere.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Comincio dal ringraziare la Commissione, la quale ha avuto la bontà di accettare il mio emendamento.

Relativamente all'altra proposta di cui si sono preoccupati gli onorevoli preopinanti, io vorrei sottoporre al Senato una semplice osservazione, che è la seguente:

Io credo che con le proposte modificate, che ora ha fatte la Commissione, il loro scopo sarebbe raggiunto meglio.

Il Ministero delle finanze ha già la facoltà di far eseguire delle ispezioni in forza della legge di registro e bollo, di due articoli della quale diede lettura l'onorevole Senatore Chiesi. Adunque, giusta il modo come è stata dalla Commissione modificata questa parte del comma secondo, veniamo a mettere un limite alla detta facoltà. Voglio dire che noi non intendiamo, che il ministro delle finanze possa altrimenti ordinare una ispezione, una verifica, che di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia.

Ora, se noi con questo articolo limitiamo la facoltà che dalle altre leggi viene al Ministero delle finanze, pare che dovrebbe essere volentieri accettato appunto per raggiungere lo scopo che è stato accennato.

Quindi pregherei gli onorevoli preopinanti a non insistere a che siano soppresse queste parole, che danno facoltà anche al ministero delle Finanze di concerto col ministero di Grazia e Giustizia di ordinare un'ispezione, perchè se fossero cancellate, io credo che ne verrebbe più male che bene specialmente dal loro punto di vista.

Dette queste parole, mi rimetto a quello che farà il Senato, e ringrazio la Commissione, perchè credo che il Senato adotterà la sua proposta, la quale è d'accordo col Ministro.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Sulle osservazioni fatte senza alcuna proposta dall'onorevole Senatore Chiesi nell'intento di sgravare il Notaro dall'obbligo di tre repertori, si è deciso, e con supreme ragioni che l'agente finanziario possa tutti i momenti, quando egli lo stimasse prudente, riguardare quel repertorio per provvedere agli interessi della finanza.

Ma dopo che in questo modo è così largamente provveduto all'interesse delle finanze, dopo che si è data facoltà al Ministro delle Finanze di potere per mezzo dei suoi dipendenti esercitare sopra il Notaro una sorveglianza, che il Notaro segue ad ogni passo, manca intieramente di scopo l'irrazionale ed anti-giuridica giurisdizione che gli si vuole accordare, per far procedere ad ispezioni in via straordinaria, che non presentano nè maggiore nè uguale guarentigia di quella che gli è già conceduta.

Se una qualunque relazione può far credere al Ministro delle Finanze, che le finanze sono pregiudicate dal Notaro, basta ordinare al suo dipendente che vadi,

che prenda il repertorio che lo riguarda, ed allora egli può avere tutto il campo a riconoscere se o no sussista una qualche violazione, una qualche accusa che si è fatta contro la regolarità degli atti del Notaro; ma dopo fatto ciò, io non so vedere a che tenja la facoltà che gli si dà direttamente di esercitare giurisdizione sulla materia notarile o sulla persona del pubblico ufficiale da lui indipendente.

Presidente. Dunque, prima di tutto debbo domandare al Senato, se è appoggiato l'emendamento Chiesi, cioè che elimina assolutamente l'ingerenza diretta del Ministro delle Finanze, e che ridurrebbe la dizione a questo: Il Ministro di Giustizia fa procedere ecc. ecc.

Chi appoggia questo emendamento voglia sorgere. (Appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti, chi l'approva sorga.

(Non è approvato.)

Vi sarebbe invece la dizione proposta dalla Commissione ed accettata dal Ministero che direbbe:

« Il Ministro della Giustizia ed il Ministro delle Finanze di concerto con quello della Giustizia. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Non essendo stato approvato il mio emendamento, mi trovo nella necessità di dovere accettare quello proposto dalla Commissione, la quale mi fa pure una qualche concessione; se non che, io proporrei in via di sotto emendamento, che in tutti i modi la ispezione debba essere fatta da un funzionario dell'ordine giudiziario, e quindi io modificherei le ultime parole della seconda parte dell'art. 54 nei seguenti termini: *per mezzo di persone dipendenti o delegate dal Ministero della giustizia*: invece di questa frase « che il Ministro di Giustizia ed il Ministro di Finanza » si dicesse: « l'ispezione è fatta da un Magistrato o da un ufficiale giudiziario. »

Presidente. L'emendamento Chiesi direbbe: *per mezzo di persone dipendenti o delegate dal Ministero della Giustizia.*

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Pregherei l'onorevole Senatore Chiesi ad avvertire, che quando si procede ad ispezioni dal Ministro delle Finanze, si procede solamente nell'interesse finanziario, e non nell'interesse dell'ordine notarile, perchè quel Ministero non avrebbe su ciò nessuna competenza; quindi allorchè, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia, il Ministro delle Finanze ordina le ispezioni, è naturale che mandi agenti della propria amministrazione, perchè sono i soli capaci di conoscere se vi siano contravvenzioni; un ufficiale dell'ordine giudiziario non ne saprebbe niente.

Senatore Chiesi. Non insisto.

Presidente. Dunque il Senatore Chiesi desistendo

dalla sua proposta; metto ai voti l'articolo 54, colle seguenti modificazioni:

Al primo comma invece di dire: *il Ministero della Giustizia e quello delle Finanze*, si direbbe: *il Ministero della Giustizia e il Ministero delle Finanze di concerto con quello della Giustizia, ecc.*

Poi al terzo comma vi sarebbe la variante concordata tra la Commissione ed il Ministero, che consiste nel sostituire alle parole, *ad una multa non minore di L. 100*, le parole *ad una multa qualunque.*

Metto ai voti l'articolo con queste varianti.

Chi l'approva, sorga.
(Approvato.)

Art. 55. Di ciascuna verificaione verrà steso un processo verbale, nel quale si deve indicare:

L'anno, il mese e il giorno in cui ha luogo;

Il nome e cognome, la qualità, il domicilio, o la residenza dell'ufficiale che procede all'ispezione;

Il nome e cognome e la residenza del Notaro, e l'indicazione del Consiglio presso cui è iscritto;

Il numero degli atti e dei repertorii esistenti e verificati;

Le contravvenzioni rilevate;

Le osservazioni fatte nel corso dell'operazione.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal Notaro e dall'ufficiale anzidetto. Ove il Notaro rifiuti di sottoscrivere, ne sarà fatta menzione coll'indicazione del motivo del rifiuto.

Chi l'approva, sorga.
(Approvato.)

Art. 56. Quando abbia proceduto all'ispezione un Membro del Consiglio Notarile, il processo verbale di verificaione sarà depositato nell'ufficio del Consiglio; e qualora sieno state rilevate contravvenzioni, copia del medesimo sarà trasmessa al Procuratore del Re.

Se l'ispezione fu fatta da un delegato del Ministero di Grazia e Giustizia, o da quello delle Finanze, il processo verbale di verificaione, sarà depositato nell'Archivio del Ministero committente, o in quel luogo che da esso verrà designato, e qualora siano state rilevate contravvenzioni, ne sarà trasmessa copia al Procuratore del Re ed al Consiglio Notarile.

Senatore Chiesi. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. In seguito alla votazione fatta dell'art. 54, nel modo proposto dalla Commissione, io son d'avviso, che non possa più esser votata la seconda parte dell'articolo 56, nei termini in cui è concepita, che sono i seguenti: *Se l'ispezione fu fatta da un Delegato del Ministero di Grazia e Giustizia, o da quello delle Finanze, il processo verbale di verificaione ecc.* Dal momento che si è stabilito, che i due Ministri debbono andare d'accordo, e che non può più il Ministro di Finanze procedere all'ispezione isolatamente, si dovrebbe, a parer mio, usare una dizione che meglio si attagli al concetto della disposizione che è stata votata.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Precisamente tenuto conto della modificazione portata all'art. 54, s'intende benissimo che il Delegato delle Finanze deve agire d'accordo col Ministero di Grazia e Giustizia. Ma se si crede che anche qui si debba ripetere quello che è stato approvato nell'art. 54, io non avrei difficoltà di accettare. Però, credo, che il Senatore Chiesi non voglia insistere su questa proposta di aggiungere *di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia.*

Senatore Chiesi. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Non intendo di fare una proposta, ma non posso dispensarmi dall'avvertire che questa seconda parte dell'articolo 56 era stata formulata in armonia coll'articolo 54, il quale accordava la facoltà al Ministro delle Finanze di far procedere alle ispezioni indipendentemente dal Ministro di Grazia e Giustizia; laddove ora, giusta l'emendamento proposto dalla Commissione, ed approvato dal Senato, il Ministro di Finanze le dovrà ordinare d'accordo col suo collega il Ministro di Grazia e Giustizia, dalla cui autorità dipende direttamente il Notaro.

A me pare che avendo il Senato adottata la proposta della Commissione, non corra più bene il secondo capoverso di quest'articolo come è concepito: « Se l'ispezione fu fatta da un Delegato del Ministero di Grazia e Giustizia, o da quello delle Finanze ecc. » e già perchè par sempre, stando a questa formola, che il Delegato delle Finanze possa fare l'ispezione indipendentemente dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Non intendo, ripeto, di fare veruna proposta, ma una semplice osservazione; acciò sia quest'articolo messo in armonia colla disposizione dell'art. 54, tale quale fu votata dal Senato, secondo la proposta della Commissione.

Ministro Guardasigilli. Si potrebbero aggiungere le medesime parole che si sono messe nel secondo comma dell'articolo 54, cioè, dire così: « se l'ispezione fu fatta da un Delegato del Ministero di Grazia e Giustizia, o da quello delle Finanze di concerto col Ministero di Grazia e Giustizia ecc. »

Io credo che non vi sia bisogno di questa ripetizione, perchè s'intende che il Ministero delle Finanze non altrimenti può ordinare una verificaione se non d'accordo con quello di Grazia e Giustizia; ma ove il Senatore Chiesi voglia che qui si ripetano le stesse parole dell'art. 54, io non ho difficoltà.

Senatore Leopardi. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola il Senatore Leopardi.

Senatore Leopardi. Io non veggio il dubbio che l'onorevole Senatore Chiesi mette innanzi, tutt'al più perchè non nasca nessuna oscurità si potrebbe dire semplicemente: « Se l'ispezione sia fatta da un delegato ministeriale. » E s'intende *ministeriale* secondo l'articolo 54.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Signor Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Io mi associo alle cose dette dall'onorevole Guardasigilli. L'articolo 54 ha stabilito in principio che l'ispezione si deve ordinare d'accordo tra il ministero di Grazia e Giustizia, e quello delle Finanze; l'articolo 56 ha un altro scopo; dopo l'accordo tra i ministeri, se l'ispezione sarà fatta da un delegato di Grazia e Giustizia, il processo verbale rimarrà depositato nel Ministero di Grazia e Giustizia; e viceversa, se l'ispezione, previo l'accordo dei due Ministeri, verrà fatta da un delegato del Ministero delle Finanze, il processo verbale resterà depositato presso questo stesso Ministero.

Io qui non veggio contraddizione, per cui opinerei che l'articolo rimanesse nel modo come è formulato nel progetto della Commissione.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io dichiaro che non ho fatto alcuna proposta; ma siccome il secondo capoverso dell'articolo 54 è stato modificato, e poscia votato con la modificazione che ne fu fatta, mi pareva che la seconda parte di questo articolo 56 dovesse subire essa pure una modificazione.

Rimetto la cosa alla saviezza della Commissione e del Senato; io non aveva fatto, ripeto, che una semplice osservazione.

Presidente. La Commissione ha nulla da osservare?

Senatore Poggi, *Relatore*. La Commissione non crede che vi sia bisogno di alcuna modificazione, mentre pare che la cosa si comprenda da per sé chiaramente.

Soltanto, invece di dire *Ministero committente*, adopererebbe le altre parole: *Ministero che l'ha ordinata*.

Presidente. Dunque rileggerò l'articolo come è stato modificato secondo la proposta della Commissione, accettato dal Ministero:

« Art. 56. Quando abbia proceduto all'ispezione un membro del Consiglio Notarile, il processo verbale di verificaione sarà depositato nell'ufficio del Consiglio, e qualora siano state rilevate contravvenzioni, copia del medesimo sarà trasmessa al Procuratore del Re. »

« Se l'ispezione fu fatta da un delegato del Ministero di Grazia e Giustizia, o da un delegato del Ministero delle Finanze, il processo verbale di verificaione sarà depositato nell'Archivio del Ministero che l'ha ordinata, o in quel luogo che da esso verrà designato, e qualora siano state rilevate contravvenzioni, ne sarà trasmessa copia al Procuratore del Re ed al Consiglio notarile. »

Chi approva l'articolo 56 così modificato, si alzi.

(Approvato).

« CAPO III. — Delle copie, degli estratti e dei certificati. »

« Art. 57. Il Notaro finchè risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile e continua nell'esercizio del

Notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti o presso lui depositati.

« Egli non può permetter l'ispezione, nè la lettura, nè dar copia degli atti d'ultima volontà, o rilasciarne estratti o certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 58. Nel caso di sospensione o d'interdizione temporanea dall'esercizio di un Notaro, il Presidente del Tribunale civile, sentito il parere del Consiglio notarile, determinerà se gli atti originali e i repertorii debbano rimanere tuttavia in custodia del Notaro sospeso od interdetto, od essere depositati presso un altro Notaro esercente nello stesso luogo, che sarà designato dal Presidente del Consiglio notarile.

« Quando il Presidente del Tribunale abbia determinato che gli atti, ed i repertorii debbano rimanere in custodia del Notaro sospeso od interdetto, e quando il Notaro non possa per impedimento temporaneo spedire le copie, gli estratti e i certificati, il Presidente del Consiglio notarile delegherà d'ufficio nel primo caso, sulla richiesta del Notaro impedito e su quella degli interessati nel secondo, un altro Notaro dello stesso luogo per la detta spedizione.

« Se nel luogo della residenza del Notaro sospeso interdetto od impedito non abbia residenza un altro Notaro, o se vi siano altri giusti motivi, il Presidente del Consiglio notarile delegherà per ricevere il deposito o per la spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, un altro Notaro esercente nel distretto del Collegio notarile, scegliendolo per quanto sia possibile nel luogo più vicino alla sua residenza. »

(Approvato).

« Art. 59. Per la consegna degli atti e dei repertorii al Notaro designato dal Presidente del Consiglio notarile a riceverne il deposito, e per la restituzione dei medesimi al Notaro già interdetto o sospeso, si stenderà processo verbale coll'intervento del Pretore del Mandamento. »

(Approvato).

« Art. 60. Il Notaro depositario o delegato a norma dell'articolo 58 deve far menzione nelle copie, negli estratti e nei certificati che saranno da lui rilasciati, dell'avuta delegazione indicando la data della medesima, senza esprimerne la causa.

« Se il deposito o la delegazione ebbe luogo per causa d'interdizione o d'impedimento temporaneo, egli ha diritto alla sola metà degli onorari, per le operazioni che compie, rimanendo l'altra metà a vantaggio del Notaio interdetto o impedito. »

(Approvato).

« Art. 61. Le disposizioni dell'articolo 42 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le

variazioni, aggiunte e cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

« Le variazioni però ed aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite dal detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto e non per postilla. »
(Approvato).

« Art. 62. Il Notaro deve porre in principio delle copie il numero progressivo e l'indicazione della natura dell'atto, e trascrivero alla fine delle medesime le procure annesse e tutte le altre inserzioni fatte nell'originale, salvochè riguardo a queste ultime chi richiede la copia vi abbia rinunciato; in questo caso il Notaro deve fare nella copia menzione della rinunzia, indicando la data e la natura delle inserzioni non copiate.

« Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali, si osserveranno le disposizioni dell'articolo 1384 del Codice civile.

« Le copie, gli estratti ed i certificati debbono avere alla fine la data della spedizione, essere autenticate dal Notaro colla sottoscrizione e col sigillo, e colla dichiarazione quanto alle copie ed agli estratti *in conformità dell'originale*; se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal Notaro.

« Oltre le accennate formalità, il Notaro deve osservare nelle copie che spedisce, quelle stabilite dal Codice di procedura civile. »

(Approvato).

« CAPO IV. Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme.

« Art. 63. Gli atti possono dal Notaro essere rilasciati in originale alle parti, quando contengono soltanto procu e speciali, consensi od autorizzazioni, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche.

« Alla sottoscrizione che il Notaro appone in fine dell'atto rilasciato in originale, aggiungerà l'impronta del proprio sigillo.

(Approvato).

« Art. 64. L'atto con cui il Notaro autentica le sottoscrizioni apposte alle scritture private, è steso di seguito alle sottoscrizioni medesimo, e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza del Notaro, dei testimoni e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

« Esso è sottoscritto dai fidefacienti, dai testimoni e dal Notaro, salvo per i fidefacienti il disposto del capoverso del numero 10 dell'articolo 41.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Aggiungerò all'articolo 64 quanto segue:

Rimane in vigore nelle provincie meridionali l'articolo 35 della legge sul notariato pubblicata nel dì 23 novembre 1819, che è tuttavia in vigore; nel quale è disposto che il solo attestato del Notaro scritto

sulle fedi di credito e polizze di Banco senza intervento di testimoni, è sufficiente ad assicurare l'identità della persona a cui è girato il pagamento.

Vorrei sapere se la Commissione accetta questa aggiunta, e se crede che io debba svilupparla.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione crederebbe opportuno di riservarsi lo studio di questa proposta, la quale potrebbe essere inserita nelle disposizioni transitorie. È una disposizione tutta eccezionale che si dice propria del Banco di Napoli, e che si discosta dalle regole ordinarie dell'autenticazione delle firme; e si sottrae al pagamento delle tasse di registro.

In conseguenza non si potrebbe dar ora alcun parere definitivo, e si riserverebbe di esaminarla.

Presidente. Perciò attualmente si voterebbe solo l'articolo come sta.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io non mi oppongo, colla riserva però che sarà esaminato questo mio emendamento.

Presidente. Dunque l'articolo 64, rimane quale è: lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Ora viene l'articolo 65:

« Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorra far uso fuori del distretto del Consiglio Notarile, o fuori del Regno, saranno legalizzati in conformità delle disposizioni del Regolamento generale giudiziario.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole sig. Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. A me pare cosa assai grave che un atto notarile, di cui si debba far uso fuori del distretto del Consiglio Notarile, abbia ad essere legalizzato. Mi parrebbe che la legalizzazione si dovesse riservare agli atti, dei quali occorra far uso fuori del Regno. Faccio quest'osservazione all'onorevole Commissione; e sentirò da lei la ragione per cui crede necessario che sieno legalizzati anche quegli atti, di cui abbiasi a far uso fuori del distretto del Consiglio Notarile, ma però sempre nel Regno. A chi deve valersi di un rogito avanti ad una Corte di Appello o ad un Tribunale, esistenti fuori del distretto del Consiglio Notarile, ove il rogito stesso fu rogato, perchè dovrà imporsi l'onere della nuova formalità della legalizzazione?

Io non faccio una proposta, e mi limito a pregare la Commissione di voler dare qualche spiegazione in proposito e mi rimetto alla sua saviezza.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Se l'onorevole Chiesi non fa proposta, e la Commissione non accetta in qualche modo l'obbietto presente lo farò mio, perchè non si

può in una legge rimandare ad un Regolamento, già esistente per un'altra legge e mutabile a beneplacito del Ministero. Si può bensì rimandare al Regolamento da farsi per questa legge: ma dopo aver deliberato il modo.

Presidente. Ha la parola il sig. Relatore.

Senatore Poggi Relatore. La Commissione non potrebbe veramente dire ora se questa disposizione si trovi nella legge o nel Regolamento giudiziario, ma certamente l'una e l'altro furono pubblicati in virtù dei pieni poteri. Quanto al dubbio sollevato dall'onorevole Senatore Chiesi, dirò che si è stabilito la legalizzazione delle firme dei Notari per gli atti che debbano servire fuori del distretto dove furono rogati, perchè anche nel Regolamento giudiziario era detto che gli atti emanati da ufficiali pubblici che uscissero dal Circondario del Tribunale Civile dovevano essere legalizzati dal Presidente del Tribunale, e siccome il consiglio Notarile ha un territorio d'esercizio eguale a quello del Tribunale Civile, si è creduto bene di seguire le stesse norme.

Se poi codesta disposizione fosse nel Regolamento e non nella legge, ne accadrebbe che riformandosi il Regolamento, la disposizione nuova succederebbe a quella ora in vigore, senza che l'articolo presente soffrisse alcuna alterazione.

Presidente. Ha la parola il signor Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Se la Commissione non ha avuto delle ragioni positive per cambiare l'articolo Ministeriale, io mi permetterei di riproporre precisamente l'articolo 58 del progetto Ministeriale che corrisponde a quello ora in discussione.

Esso dice come segue: « Gli atti, le copie, gli estratti, ed i certificati dei quali occorra far uso fuori della giurisdizione del Collegio in cui furono ricevuti o spediti, saranno legalizzati dal Presidente del collegio medesimo, salvi i casi in cui tale legalizzazione sia dalla legge affidata ad altra autorità. »

Così il sistema adottato in linea di regola per la maggioranza dei casi era semplicissimo, ed insieme si rispettava naturalmente il caso di leggi speciali, che possono richiedere altre formalità.

Perciò ripeto, se la Commissione non ebbe altre ragioni per cambiare la redazione di questo articolo in quello che essa ha proposto e presentato alla discussione del Senato, pregherei allora il Senato di accettare piuttosto l'articolo 58, anche perchè credo, che il Senatore Chiesi dopo queste spiegazioni potrebbe non avere alcuna difficoltà di accettarlo.

Senatore Poggi Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione fece quelle modificazioni all'articolo ministeriale perchè osservò che già vi era un sistema conforme di legalizzazione d'atti che uscivano dal distretto del Tribunale civile, nella legge o nel regolamento giudiziario.

Chiederebbe non pertanto che le fosse concesso di

esaminar di nuovo questo articolo, e votarlo domani.

Presidente. Si sospende la votazione di questo articolo.

« CAPO V. — Degli onorari e delle spese. »

« Art. 66. Il Notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto e certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese. »

« Gli onorari e le spese dovute in rimborso al Notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge. »

Senatore Poggi, Relatore. Ho domandato la parola per far presente al Senato, che vi è una petizione dei Notari di Parma, la quale sarebbe diretta ad escludere la tariffa. Si dice che non vi sarebbe bisogno di tariffa, ma che si dovrebbe lasciare facoltà ai Notari di pattuire volta per volta con le parti l'ammontare degli emolumenti dovuti per i singoli atti, come per un tempo si è fatto in Francia.

Io non sto a riferire le ragioni per cui la Commissione non credette di potere accettare questa petizione per averle spiegate nella Relazione. Ho dovuto però farne parola, perchè questa era la sua vera sede.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni all'articolo 66 lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 67. Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni. »

« Ove l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al Notaro. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 68. Quando l'atto sia nullo per causa impetabile al Notaro, o la spedizione della copia, dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto al medesimo alcun onorario o rimborso di spese.

« Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di ragione, il Notaro deve rimborsare le parti della somme che gli fossero state pagate. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 69. Il Notaro deve apporre in calce dell'originale, delle copie, degli estratti e certificati la nota delle spese e degli onorari dell'atto, della copia, dell'estratto o certificato, e sottoscriverla. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 70. Le parti sono tenute in solido verso il

Notaro tanto al pagamento degli onorari, quanto al rimborso delle spese.

« Il Notaro può rifiutarsi alla spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, finchè l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.

« Le disposizioni precedenti non sono applicabili agli onorari ed alle spese dovute al Notaro per le operazioni che egli avesse eseguito soltanto nell'interesse di alcuna delle parti: in questo caso le disposizioni stesse si applicheranno alle sole parti nell'interesse delle quali le dette operazioni furono eseguite. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 71. Le cause per controversie relative agli onorari ed alle spese sono trattate davanti al Presidente del Tribunale del distretto in cui l'atto fu ricevuto, con le forme di procedimento stabilite nell'articolo 379 del Codice di procedura civile. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Debbo pregare il Senato di accettare piuttosto l'articolo del progetto ministeriale il quale era più generico e più breve. L'articolo 64 corrispondente a quest'articolo diceva così:

Le cause per controversie relative agli onorari, e alle spese sono trattate col procedimento sommario.

Le difficoltà che nell'animo mi sono insorte alla lettura di quest'articolo 71, confesso francamente sono gravissime, poichè, se male non ho compreso, la locuzione di esso importerebbe che per qualunque controversia per piccola che sia bisogna andare sempre innanzi al Presidente del Tribunale del distretto. Sicchè se un Notaro avrà fatto un atto che importa la spesa di tre o quattro lire, e colui che glie l'ha ordinato non voglia pagarla, il Notaro sarà obbligato di fare un giudizio, cominciando dall'andare innanzi al Presidente del Tribunale Civile.

Per verità io non mi rassegnerei, ove si volesse dare quest'interpretazione all'articolo 71. Io credo che dobbiamo attenerci alle regole generali quando si tratta di onorari, quando si tratta di spese. Ciascuno vada innanzi al Tribunale, che la competenza della materia indica. Si può andare innanzi al Pretore, si può anche andare innanzi al Conciliatore, e per una somma maggiore si va innanzi al Tribunale; ma incominciare sempre per piccole spese un giudizio innanzi al Tribunale del distretto in cui l'atto fu ricevuto, non mi parrebbe conveniente. Ma si potrebbe dire; innanzi al Presidente del Tribunale, ci si va per fare un tentativo, per vedere se sia possibile che egli la faccia finita da sé, salvo poi di andare innanzi con un procedimento tutto sommario.

Ma tutto questo io lo comprenderei quando si trattasse d'una somma molto forte, ma quando ciò non è, perchè interessare il Presidente del Tribunale innanzi

di andare avanti al Pretore, o di andare immediatamente innanzi al Conciliatore?

Se la Commissione mi darà spiegazioni sufficienti, perchè io non insista nella riproposta dell'articolo del progetto ministeriale, io sarei lieto e non avrei difficoltà di ritirarla; altrimenti io insisterei a che l'articolo del progetto ministeriale, che eliminava qualunque dubbio, fosse messo ai voti del Senato.

Attendo quindi degli schiarimenti dall'onorevole Relatore della Commissione per regolarmi.

Presidente. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione ha modificato l'articolo ministeriale per le seguenti ragioni. Il Codice di procedura civile all'articolo 103 dice:

« Le azioni per pagamento di spese giudiziali, di onorari ai Procuratori e periti, di diritti ai cancellieri, agli uscieri e di salari o mercedi ai tipografi e simili, sono di competenza dell'autorità giudiziaria davanti cui fu promossa la causa che diede occasione alle dette azioni. »

L'articolo 379 dice: « Per le spese dovute alle persone indicate nell'articolo 103 dai propri clienti o mandanti, il Presidente rilascia in fine della nota, presentata da esse l'ordine di pagamento nel termine non minore di giorni dieci, e non maggiore di trenta successivi alla notificazione. Il provvedimento ha forza di sentenza in forma esecutiva. »

La Commissione ha creduto dover prendere una via più spedita nell'interesse del Notaio siccome ufficiale pubblico, ed ha creduto farlo, perchè il Notaro non fosse costretto a fare una causa, e quindi potesse senza grandi spese, ottenere dal Presidente, sulla presentazione della sua nota, una liquidazione sommaria e istantanea, e procurarsi così il pagamento in un modo spedito. Questa procedura è affatto sommaria e non ordinaria. Considera gli onorari e le spese fatte dal Notaio, come quelle che si fanno dai Procuratori per conto dei loro clienti, quindi nel prendere una via più spiccia, la Commissione ha creduto che si trovasse maggior utile per il Notaro, che non col fargli prendere la via ordinaria.

Senatore Musto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musto. Farò una breve osservazione in risposta a quelle fatte dall'onorevole Relatore della Commissione.

Egli si è riferito ad un articolo del Codice di procedura Civile in cui è detto, che gli ingegneri, i periti ed altri, i quali hanno diritto a percevere onorari per opera prestata in una data causa, trovano il giudice in chi è giudice della causa. Mi pare che questa disposizione entri nei principii generali, sono tutte cose le quali sono dipendenti, sono unite, direi, non si possono scindere, e chi può meglio sul campo decidere della questione nel senso dei principii di equità e giustizia, è lo stesso giudice della causa. Ma qui

non siamo più nel caso di poter avere queste ragioni, per dare al Presidente del Tribunale, una giurisdizione sopra materia nelle quali non vi è ragione alcuna per cui debba egli essere chiamato, contro le regole comuni, a dare il suo giudizio.

«Mentre, si può avere sul posto, chi è in grado di finire con due parole la cosa, non vedo la ragione di dovere andare dal Presidente del Tribunale, fare un viaggio, far delle spese, avere, talvolta, bisogno dell'aiuto per esporre le ragioni, e tante altre cose, le quali sono risparmiate se si accetta il testo del progetto come fu proposto dall'onorevole Guardasigilli.

Io inclinierei quindi a che il testo della Commissione sia riformato nel senso del progetto ministeriale primitivo.

Ministro Guardasigilli. Debbo con mio rammarico confessare che le spiegazioni datemi dal signor Relatore della Commissione non mi hanno punto convinto, e dirò il perchè.

Se il sistema adottato dalla Commissione fosse realmente più celere nell'interesse dei Notari, io mi vi accosterei volentieri, perchè non è possibile il portare innanzi un lungo procedimento, quando si trattasse per avventura di riscuotere tre o quattro lire.

Ma, mi perdoni l'onorevole Relatore, il principio dell'articolo 103 del Codice di procedura civile, come diceva benissimo il Senatore Musio, nasce dalla connessione delle azioni per pagamento di onorario, spese giudiziali ecc. con la causa che le occasionò. Ma quando si tratta di un Notaro, il quale deve avere delle spese senza che siavi altro precedente fuori dell'atto da lui rogato, credo che sia molto più conveniente, anzichè obbligarlo a ricorrere al Presidente del Tribunale dargli il dritto di far di finire, se ne sia il caso, la questione nel Comune stesso, ove troverà il Giudice conciliatore, ovvero nel capoluogo di Mandamento, dove troverà il Pretore. Perciò parrebbe che nell'interesse del Notaro dovesse piuttosto....

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Ministro Guardasigilli.... preferirsi l'articolo nel modo proposto dal Ministero a quello che la Commissione proporrebbe.

Nè creda la Commissione che la procedura stabilita dall'articolo 379 del Codice di procedura civile non abbia le sue lungaggini, perchè contro la deliberazione del Presidente del Tribunale si può produrre opposizione, e naturalmente, prodotta questa, bisogna fare il giudizio; nel mentre che le parti ricorrendo immediatamente al Conciliatore, al Pretore o al Tribunale non solo fanno un'operazione di meno, e così guadagnano tempo, ma risparmiano non poche spese.

Quindi pregherei la Commissione a voler piuttosto ritenere l'articolo del progetto ministeriale, anzichè quello che essa aveva formulato.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. L'aveva domandata prima il signor Senatore Miraglia, che ha facoltà di parlare.

Senatore Miraglia. Io penso che l'onorevole Guarda-

sigilli ed il Senatore Musio abbiano ragione, e non intendo ripetere le osservazioni che han fatte. Aggiungerò soltanto che mal si estenderebbe la disposizione dell'articolo 103 del Codice di procedura civile ad un azione del Notaro, la quale ha la sua sorgente nel mandato ricevuto. Se le azioni per salari o onorari meritassero un procedimento speciale è contrario alle regole ordinarie della competenza, perchè non estenderlo a tutte le opere *fabriles* ed alle *serviles*? Non bisogna far maledire quell'aureo trattato di Giacomo Gotofredo *de Salario*, capolavoro di sapienza civile intorno alla valutazione dell'opera di mano o d'ingegno.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi Relatore. La Commissione ha inteso parlare del Presidente del Tribunale civile del distretto in cui si trova il Collegio notarile e in cui risiede il Notaro; e pregherebbe l'onorevole Senatore Miraglia a riflettere che questa disposizione potrebbe in molti casi essere utile ai Notari; perchè mentre questi non devono uscire dal distretto per rogare gli atti, nei quali non sarebbero competenti, le parti però possono presentarsi innanzi a qualunque Notaro del Regno, quantunque esse non abbiano domicilio nel distretto; e allora se il Notaro ha avuto la bonomia di non esigere in anticipazione gli onorari e le spese dell'atto, se vuole poi farsi pagare il conto, bisogna che vada al domicilio delle parti, il quale può essere molto lontano da quello dove egli si trova. Se invece si tenesse competente il Presidente del Tribunale del distretto in cui risiede il Notaro, ogni inconveniente sarebbe evitato. Questa fu una delle ragioni principali per cui la Commissione credette di applicare ancor ai Notari il disposto dell'art. 379 del Codice di procedura civile già adottato per i Procuratori. Essa creda ancora che trattandosi del Presidente del Tribunale civile, alcune volte egli possa in via arbitraria contentare ambedue le parti, e prevenire ogni seria contestazione.

Se poi il Senato lo crede, ed il Ministro Guardasigilli insiste perchè sia ripristinato l'articolo del progetto ministeriale, la Commissione se ne rimette; ha solo voluto mettere in chiaro le ragioni per cui sostituì un altro articolo a quello del progetto ministeriale.

Presidente. Dunque si propone di sostituire l'articolo 64 del progetto Ministeriale all'articolo 71 del progetto della Commissione.

L'articolo Ministeriale è così concepito:

«Le cause per controversie relative agli onorari ed alle spese sono trattate col procedimento sommario.»

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Dopo prova e contro-prova l'articolo è approvato).

«Art. 72. Il Notaro che abbia scientemente esatto per gli onorari e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una pena pecuniaria eguale al doppio della somma esatta in più, oltre la restituzione di questa.»

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Dirò solo due parole.

Il progetto ministeriale veramente era assai più rigoroso della disposizione portata dall'art. 72 della Commissione.

L'articolo 65 del progetto ministeriale stabiliva in termini assoluti e generali che il Notaro che esigesse una somma maggiore di quella che gli era dovuta, incorresse in una pena pecuniaria. Questa disposizione era troppo rigorosa, perchè assoggettava alla pena della multa il Notaro, anche quando in buona fede e per semplice errore avesse esatto una somma maggiore di quella che giustamente gli competeva.

Per verità la Commissione ha temperato il soverchio rigore della disposizione ministeriale, perchè ha assoggettato il Notaro alla multa solo quando ha esatto scientemente una somma maggiore di quella che gli era legalmente dovuta. Ma io credo che anche la moderata disposizione dell'articolo della Commissione abbia i suoi inconvenienti, perchè lascia aperta la via a molte questioni, a molti giudizi, appunto coll'accordare alle parti interessate la facoltà di provare la scienza del Notaro che ha esatto una somma maggiore di quella

che giustamente gli è dovuta. Per conseguenza io credo che l'articolo debba essere modificato nel senso, che il Notaro sia semplicemente tenuto all'immediata restituzione di ciò che ha percepito oltre ciò che gli era giustamente dovuto; senza che abbia ad incorrere in una multa.

Io proporrei, perciò, che fosse modificato l'articolo in questo senso, che il Notaro fosse obbligato semplicemente a restituire senza alcuna dilazione il danaro che ha percepito in più.

Presidente. Si propone che sia il Notaro assoluto dalla multa del doppio, e che debba restituire puramente e semplicemente quello che ha esatto in più, quando ciò non abbia fatto scientemente.

Chi appoggia quest'emendamento, sorga.
(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, metto ai voti l'articolo che ho testè letto. Chi lo approva, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

Rinanderemo a domani il seguito della discussione; e prego i Signori Senatori ad essere più solleciti.

(La seduta è sciolta alle ore 5, 1/2.)